

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

NOVITA' IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN AREE SVANTAGGIATE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con la conversione nella Legge 27 febbraio 2017, n. 18 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno - Decreto Sud), viene modificata la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno (articolo 7-quater).

Il credito è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 98-108, Legge n. 208/2015), ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa che acquistano beni strumentali nuovi, anche tramite leasing, da destinare a strutture produttive ubicate in talune zone delle regioni del mezzogiorno, quali Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.

Le novità introdotte si applicano agli investimenti realizzati dal 1° marzo 2017.

I SOGGETTI INTERESSATI E GLI ESCLUSI

Potranno usufruire del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato. Sono, però, esclusi i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Inoltre, si precisa che il bonus è precluso alle imprese che sono in stato di difficoltà, così come stabilito dalla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

I BENI AGEVOLABILI

Sono considerati beni agevolabili tutte le acquisizioni, effettuate anche tramite contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti ed attrezzature varie, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale così come definito dall'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Pertanto, l'agevolazione può essere concessa solamente agli investimenti in beni strumentali nuovi per:

- La creazione di un nuovo stabilimento;
- L'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- La diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- La riattivazione di uno stabilimento chiuso e che sarebbe stato chiuso in caso di mancata acquisizione.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Tra le novità introdotte dal DL 243/2016 vi è l'innalzamento delle percentuali di agevolazione, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020:

- Per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna la percentuale è stata portata dal 10% al **25%**. Per le imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise la percentuale di aiuto resta confermata al 10%;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- Per le medie imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna la percentuale è stata portata dal 15% al **35%** e al **20%** per quelle situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise;
- Per le piccole imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna la percentuale è stata portata dal 20% al **45%** e al **30%** per quelle situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.

DURATA DEL BENEFICIO E AMBITO TERRITORIALE

Il credito d'imposta riguarda gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2016** e il **31 dicembre 2019** e destinati a strutture produttive localizzate nelle aree delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a) e c) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 - 2020.

IMPORTO MASSIMO INVESTIMENTI

Per effetto delle modifiche in esame, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati, nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento di:

- 3 milioni di euro per le piccole imprese (il limite precedente era 1,5 milioni);
- 10 milioni di euro per le medie imprese (limite precedente 5 milioni);
- 15 milioni di euro per le grandi imprese (limite immutato).

Inoltre viene soppressa la disposizione in base alla quale la quota del costo complessivo dei beni agevolati che rileva è quella che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Pertanto, d'ora in poi il bonus va calcolato non più al netto, ma al lordo degli ammortamenti.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni e tale costo non comprende le spese di manutenzione.

MODALITA' OPERATIVE

La domanda di fruizione del credito d'imposta può essere utilizzata dai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno acquistato beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

L'Agenzia delle Entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica per ogni comunicazione presentata appositamente ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d'imposta.

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta. Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato, anche tenendo conto di precedenti compensazioni del credito, risulti superiore all'ammontare fruibile il relativo modello F24 è scartato.

La comunicazione va presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019.

La trasmissione della comunicazione può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

quote sono possedute dall'ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale;

• tramite gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

L'invio della comunicazione può avvenire utilizzando i canali Entratel o Fisconline.

La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "Creditoinvestimentisud", disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 51/E del 4 luglio 2016, ha istituito il seguente **codice tributo**:

- "6869" denominato "Credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno - articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208".

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".

ENTRATA IN FUNZIONE DEI BENI

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

Bitonto, 10/03/2017

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it